

KI GROUP S.p.A.

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

Procedura relativa all'identificazione dei soggetti rilevanti e alla comunicazione delle operazioni da essi effettuate, aventi ad oggetto azioni emesse da Ki Group S.p.A. (la "Società") o altri strumenti finanziari ad esse collegati ai sensi del Regolamento AIM Italia- Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") in data 1 marzo 2012 ("Regolamento Emittenti AIM Italia").

1. PREMESSA

- 1.1 La presente procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 27 settembre 2013 ai sensi del combinato disposto degli articoli 11, 17 e 31 del Regolamento AIM Emittenti Italia ("**Procedura**").
- 1.2 La Procedura disciplina gli obblighi informativi, le limitazioni ed i divieti riguardanti operazioni aventi ad oggetto azioni della Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati compiute da soggetti predeterminati al fine di assicurare simmetria informativa nei confronti del mercato e la massima trasparenza sulle operazioni effettuate sulle azioni della Società da tali soggetti in ragione del loro accesso ad informazioni privilegiate relative alla Società, per tali intendendosi ogni informazione di carattere preciso, che non sia stata resa pubblica e che riguarda direttamente la Società, le sue controllate o le sue azioni che, se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi delle Azioni ("**Informazioni Privilegiate**").
- 1.3 La Procedura entra in vigore con effetto dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana ("**AIM Italia**").

2. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI

2.1 Soggetti Rilevanti

- (a) Sono destinatari degli obblighi previsti dalla Procedura (i "**Soggetti Rilevanti**") i componenti dell'organo amministrativo della Società o di una società controllata direttamente o indirettamente dalla Società
- (b) Il consiglio di amministrazione della Società individua i Soggetti Rilevanti a norma della lettera (a) che precede ed in base alla natura delle informazioni privilegiate alle quali i Soggetti Rilevanti individuati hanno accesso. L'elenco di tali Soggetti Rilevanti sarà aggiornato a cura del Presidente o dell'Amministratore Delegato con l'assistenza del Soggetto Preposto (come di seguito definito). Il Soggetto Preposto (come di seguito definito) provvede alla conservazione di detto elenco.

2.2 Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti

- (a) Si definiscono "**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti**" destinatari degli obblighi previsti dalla Procedura il coniuge, il convivente, i parenti conviventi ed i parenti ed affini fino al 4° grado dei Soggetti Rilevanti.
- (b) I Soggetti Rilevanti sono tenuti ad informare le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui alla Procedura. Ciascun Soggetto Rilevante fornisce alla Società l'elenco delle Persone Strettamente Legate al Soggetto

Rilevante medesimo, indicato nella lettera di accettazione sub Allegato A, e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detto elenco, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata al Soggetto Preposto (come di seguito definito), ovvero inviata al medesimo tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

- (c) Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto elenco in apposito archivio.
- (d) Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

3. SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE ED ALLA DIFFUSIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI

3.1 Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione, alla comunicazione ed alla diffusione al mercato delle informazioni di cui al presente documento, nonché all'aggiornamento dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti è il sig. Saverio Montenero ovvero in sua assenza, la sig.ra Cristina Fresco (il "**Soggetto Preposto**").

3.2 Il Soggetto Preposto:

- (a) vigila sulla corretta applicazione delle Procedure di cui al presente documento;
- (b) analizza il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità delle procedure di cui al presente documento;
- (c) cura l'aggiornamento delle procedure di cui al presente documento. A tal fine presenta proposte di adeguamento della procedura identificativa al consiglio di amministrazione della Società e verifica l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
- (d) trasmette i risultati delle indagini svolte al collegio sindacale ed al consiglio di amministrazione della Società;
- (e) riceve le informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura;
- (f) gestisce le informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti, ivi compresa la gestione e l'attività di conservazione in apposito archivio;
- (g) comunica le informazioni a Borsa Italiana e le mette a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di cui alla Procedura;
- (h) informa i Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione della procedura, alle sue modifiche e integrazioni.

3.3 Il Soggetto Preposto deve altresì informare il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale della Società di ogni modifica nell'individuazione dei predetti soggetti.

3.4 L'Amministratore Delegato ha la facoltà di individuare, per periodi di tempo limitati, altri Soggetti Rilevanti, in relazione all'attività svolta o all'incarico assegnato, anche nell'ambito delle eventuali principali società controllate, previa identificazione di queste ultime. Di tale individuazione e dei relativi limiti temporali, ove previsto, viene informato il consiglio di amministrazione e ne è data immediata comunicazione al Soggetto Preposto. Il Soggetto

Preposto non appena individuati ulteriori Soggetti Rilevanti, ne dà loro comunicazione senza indugio, fornendo loro una copia del presente documento e richiedendo ai destinatari una dichiarazione scritta dell'avvenuto ricevimento nella forma di cui alla lettera di accettazione sub Allegato A.

4. INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA PROCEDURA

4.1 Gli strumenti finanziari oggetto degli obblighi di cui alla Procedura sono:

- (a) azioni emesse dalla Società ("**Azioni**");
- (b) strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni;
- (c) strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni o scambiabili con esse;
- (d) strumenti finanziari derivati sulle Azioni (come indicati all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come di volta in volta modifica ("**TUF**");
- (e) altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni della Società;

(di seguito, congiuntamente considerati, gli "**Strumenti Finanziari**").

5. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI

5.1 Sono considerate operazioni rilevanti le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Strumenti Finanziari poste in essere da un Soggetto Rilevante, il cui importo complessivo sia uguale o superiore ad **Euro 50.000 (cinquantamila)** (le "**Operazioni Rilevanti**").

5.2 Ai fini del calcolo dell'importo complessivo di cui al precedente punto 5.1:

- (a) il valore delle operazioni va computato in valore assoluto, sommandosi le operazioni di segno positivo a quelle di segno negativo, a prescindere dalla tipologia dello strumento finanziario oggetto dell'operazione;
- (b) il valore delle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF, va computato con riferimento al cd. "controvalore nazionale", calcolato come il prodotto tra il numero delle azioni controllate dallo strumento ed il prezzo ufficiale dell'attività sottostante, rilevato alla data dell'operazione;
- (c) il valore delle operazioni va computato sommando le operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e le operazioni effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali Soggetti Rilevanti.

6. OBBLIGHI INFORMATIVI

6.1 I Soggetti Rilevanti devono a comunicare alla Società le Operazioni Rilevanti. Si precisa che sono soggette all'obbligo di comunicazione sia le Operazioni Rilevanti compiute da ciascun Soggetto Rilevante, sia le Operazioni Rilevanti compiute dalla Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

- 6.2 I Soggetti Rilevanti effettuano le comunicazioni dovute ai sensi della Procedura ("**Comunicazioni Insider Dealing**") al Soggetto Preposto entro **il giorno di mercato aperto** successivo alla Data di Effettuazione (come infra definita) dell'Operazione Rilevante da parte del Soggetto Rilevante e/o della Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante.
- 6.3 Ai fini del presente articolo 6, per "**Data di Effettuazione**" si intende il giorno in cui:
- (a) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita o scambio, anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto;
 - (b) è stata eseguita l'assegnazione degli Strumenti Finanziari spettanti a seguito dell'esercizio di Strumenti Finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni nonché dell'esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertibili (anche cum warrant);
 - (c) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale;
- 6.4 Le Comunicazioni Insider Dealing devono contenere le seguenti informazioni:
- (a) identità del Soggetto Rilevante (e, ove applicabile, della Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante);
 - (b) data della comunicazione;
 - (c) Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante;
 - (d) prezzo, ammontare e categoria si Strumenti Finanziari interessati;
 - (e) natura dell'Operazione Rilevante;
 - (f) natura ed entità della partecipazione detenuta dal Soggetto Rilevante (e, ove applicabile, della Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante) nell'Operazione Rilevante;
 - (g) ove l'Operazione Rilevante riguardi uno Strumento Finanziario diverso dalle Azioni, informazioni dettagliate sulla natura dell'esposizione.
- 6.5 Le Comunicazioni Insider Dealing sono trasmesse al Proposto unicamente via email all'indirizzo kigroup@pecsoci.ui.to.it.
- 6.6 La Società comunica le informazioni contenute nelle Comunicazioni Insider Dealing ricevute a Borsa e le mette a disposizione del pubblico secondo le modalità previste dall'Articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM entro **il terzo giorno di mercato aperto** successivo a quello del loro ricevimento.

7. OPERAZIONI ESENTI DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

7.1 Non ricadono nell'obbligo di comunicazione di cui alla Procedura:

- (a) le Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga Euro 50.000 (cinquantamila) entro la fine dell'anno (per gli Strumenti Finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti);
- (b) le Operazioni Rilevanti effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante;
- (c) le Operazioni Rilevanti effettuate dalla Società e da società da essa controllate.

7.2 Si precisa che il valore delle operazioni va computato sommando le operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e le operazioni effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante.

8. LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI (“BLACK-OUT PERIODS”)

8.1 E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti ed alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti di effettuare, direttamente o per interposta persona, operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Strumenti Finanziari nei 15 giorni precedenti ogni riunione consiliare chiamata ad approvare i dati contabili di periodo.

8.2 Il divieto non si applica agli atti di esercizio di eventuali *stock options* o di diritti di opzione relativi agli Strumenti Finanziari e, limitatamente alle azioni derivanti dai piani di *stock options*, alle conseguenti operazioni di cessione purché effettuate contestualmente all'atto di esercizio.

8.3 Le limitazioni non si applicano, altresì, nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate dall'interessato nei confronti della Società.

8.4 Il consiglio di amministrazione della Società si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutte od alcune delle Persone Rilevanti e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni Rilevanti. In questo caso sarà cura del Soggetto Preposto comunicare ai Soggetti Rilevanti la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere le suddette Operazioni Rilevanti.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

9.1 Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Le Persone Rilevanti sono, pertanto, tenute ad esprimere il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:

- (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- (c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

- (d) i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs 196/2003;
- (e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare nonché del responsabile:
 - titolare: Ki Group S.p.A.;
 - responsabile: Dott. Juri Torreggiani

9.2 Con la consegna al Soggetto Preposto delle lettera di accettazione di cui all'Allegato A si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini del D.Lgs 196/2003.

10. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

- 10.1 Le disposizioni della Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del consiglio di amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge e di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
- 10.2 Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, la Procedura dovrà essere modificata e/o integrata a cura del consiglio di amministrazione.
- 10.3 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

11. VIOLAZIONI

- 11.1 Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM, il mancato rispetto a parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente azioni ammesse alla negoziazione sull'AIM e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, richiamo privato, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell'ammissione delle Azioni presso l'AIM Italia).
- 11.2 Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni contenute nella Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento Emittenti AIM o di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una "**Violazione**"), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Rilevanti responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.
- 11.3 L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il consiglio di amministrazione della Società.
- 11.4 Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla Procedura:
 - (a) sia uno dei membri del consiglio di amministrazione, l'amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l'adozione delle conseguenti iniziative;
 - (b) sia la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il collegio sindacale;

- (c) sia un dipendente, l'infrazione si qualifica come illecito disciplinare. In tale caso, le modalità di contestazione delle infrazioni alla Procedura e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili. Sono fatte salve tutte le procedure previste dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed eventualmente dagli accordi e contratti di lavoro, ove applicabili, in materia di controdeduzioni e di diritto alla difesa da parte del soggetto a cui è contestata l'infrazione. Con riferimento alle sanzioni disciplinari irrogabili nei riguardi di detti dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal CCNL applicabile. I provvedimenti disciplinari sono applicati secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità ed alla intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendosi anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o violazioni ivi previste.

* * * * *

Allegato A

ACCETTAZIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DELLE PROCEDURE INERENTI AD OPERAZIONI RILEVANTI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 114, COMMA 7 del D.LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998

Il sottoscritto _____,

residente in _____,

nella sua qualità di _____,

preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della procedura di *internal dealing* di Ki Group S.p.A. ("**Procedura**")

DICHIARA ED ATTESTA

- di aver ricevuto copia della documento in epigrafe, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;
- indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:
_____;
- indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti come individuate ai sensi dell'articolo 2.2 della Procedura:
_____;
- si impegna a comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni Rilevanti come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura;
- per proprio conto e sotto la propria responsabilità, autorizza la Società ad effettuare le prescritte comunicazioni a Borsa Italiana S.p.A. e diffonderne il contenuto al pubblico nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

ACCONSENTE

- ai sensi e per gli effetti del Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'articolo 9 della Procedura e a far quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

_____, il _____

FIRMA
